



COMUNE DI TIGLIO

PROVINCIA DI ASTI

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 20 del 26-07-2025

OGGETTO: Regolamento di polizia mortuaria. Modifica art.17.

L'anno **duemilaventicinque** addì **ventisei** del mese di **luglio** alle ore **08:30**, nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione ed in seduta di convocazione, il Consiglio Comunale.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr. As.
BASSO Daniele	Sindaco	Presente
ARDUINI Elisa	Consigliere	Presente
BECCHINO Lorenzo	Consigliere	Presente
BELLATI Enrico	Consigliere	Presente
BRIGO Raffaella	Consigliere	Presente
CARANZANO Roberto	Consigliere	Presente
CLERICO Pasqualino	Consigliere	Presente
GORIA Giuseppe	Consigliere	Presente
PEROSINO Franco	Consigliere	Presente
PEROSINO Laura	Consigliere	Presente
VACCHINA Paola	Consigliere	Presente

Totale Presenti 11, Assenti 0

Assiste all'adunanza **Vincenzo Carafa** - Segretario Comunale, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor **BASSO Daniele** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Il Sindaco relaziona:

il “Regolamento comunale di polizia mortuaria” risulta vigente nella formulazione approvata originariamente in conformità al dpr n.285/90 con alcune successive modificazioni tra cui quella al suo art.17,4°c., apportata con DCC n.2/2015, esecutiva, il quale prevede che “In tutti i loculi, indipendentemente dalla presenza del feretro, può essere collocata una cassetta contenente i resti ossei ovvero l’urna cineraria di parenti con rapporti di discendenza o ascendenza diretta (genitore-figlio) ovvero coniugi”, che a sua volta sostituiva il previgente identico comma che si limitava a prevedere che “Le nicchie di loculi sono capaci di contenere un solo feretro”. In sostanza, quindi, fermo restando il divieto di collocare in un loculo cimiteriale più di un feretro, cioè una cassa contenente una salma, vige la possibilità ulteriore di collocare nello stesso loculo una cassetta o un’urna a loro volta contenenti i resti ossei o cinerari della salma di discendenti o ascendenti diretti ovvero di coniugi. Alla luce dell’esperienza decennale e delle attuali mutate esigenze, si tratta ora, ferme restando le altre limitazioni dalla riportata norma indicate, di ampliare, precisandole, le possibilità di collocazione nello stesso luogo di tumulazione, unitamente o meno all’eventuale feretro già ivi collocato, non solo una ma due cassette di resti ossei o non solo una ma due urne cinerarie; vanno inoltre qui assimilate le “unioni civili” ai rapporti coniugali. Naturalmente, sono parimenti ivi collocabili, anche congiuntamente, una cassetta e un’urna; la stessa nuova possibilità, ovviamente in assenza dell’eventuale feretro già ivi collocato, va prevista per l’occupazione di ciascun ossarietto individuale. E’ utile chiarire che dette previsioni riguardano tutti i luoghi di tumulazione, siano essi esistenti in tombe di famiglia o in manufatti collettivi, cioè “lotti” di loculi o di ossarietti individuali. Ovviamente tutto quanto sopra indicato dev’essere compatibile con lo spazio fisico disponibile nel luogo di tumulazione a disposizione delle cassette e delle urne da collocare, anche nel rispetto di quanto previsto in relazione alle dimensioni di spazio e volume interessati, sia per il luogo di tumulazione che per i contenitori tumulati. Permane evidentemente l’obbligo di indicare, come sempre stabilito anche per la forma e i materiali utilizzati per ogni tumulazione, l’indicazione dell’appartenenza dei resti ossei o cinerari, nonché di pagare al Comune quanto previsto per ciascuna tumulazione da eseguirsi, previe le relative formalizzazioni.

Propone pertanto che il CONSIGLIO deliberi:

- a) di approvare integralmente la Relazione del Sindaco di cui in Premessa;
- b) di sostituire il comma 4 dell’art.17 del “Regolamento comunale di polizia mortuaria” come segue: “In tutti i loculi, indipendentemente dalla presenza del feretro, nonchè in tutti gli ossarietti individuali, possono essere collocate non più di due cassette contenenti i resti ossei ovvero non più di due urne cinerarie di parenti con rapporti di discendenza o ascendenza diretta (genitore-figlio) ovvero coniugi uniti civilmente ovvero collaterali (fratello/sorella); nel caso di assenza del feretro, i resti ossei o cinerari devono derivare da salme appartenenti a persone legate fra loro dai medesimi vincoli di parentela o coniugali o di unione civile. Tutto quanto appena indicato dev’essere compatibile con lo spazio fisico disponibile nel luogo di tumulazione a disposizione delle cassette e delle urne da collocare, anche nel rispetto di quanto previsto in relazione alle dimensioni di spazio e volume interessati. Tutto quanto appena indicato deve rispettare l’obbligo di indicare, come sempre stabilito anche per la forma e i materiali utilizzati per ogni tumulazione, l’indicazione dell’appartenenza dei resti ossei o cinerari, nonché di pagare al Comune quanto previsto per ciascuna tumulazione da eseguirsi, previe le relative formalizzazioni.”

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la sopraesposta proposta e ritenutala meritevole di approvazione;

Visti i Pareri favorevoli espressi in linea tecnica/contabile ai sensi dell'art.49 tuel, riportati in calce;

Visti il TUEL e lo Statuto comunale;

A VOTI UNANIMI FAVOREVOLI LEGALMENTE ESPRESSI

DELIBERA

- 1) di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;
- 2) di approvare la proposta di cui sopra.

SUCCESSIVAMENTE, in separata votazione, con voti unanimi e favorevoli dei presenti, dichiara la su estesa deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 u.c. tuel, stante l'urgenza a procedere.

Del che si è redatto il presente verbale:

Il Presidente
Firmato digitalmente
F.to Daniele BASSO

Il Segretario Comunale
Firmato digitalmente
F.to Vincenzo Carafa
